



Decreto Dirigenziale n. 19 del 18/01/2017

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 E S.M.I., ARTT. NN. 16 E 18 -
APPROVAZIONE "DISCIPLINARE REGIONALE PER CACCIATORI DI UNGULATI CON
METODI SELETTIVI". CON ALLEGATO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. la Legge 157/92, all'art. 19, contiene la disciplina del controllo della fauna selvatica, indicando le modalità e i limiti e demandando alle Regioni il controllo, anche nelle zone vietate alla caccia, e i provvedimenti pertinenti;
- b. la legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26, recante *Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*, stabilisce che tutte le funzioni amministrative in materia di caccia sono delegate alle amministrazioni provinciali, salvo quelle espressamente riservate dalla legge e dalla legge 157/1992 alla Regione Campania;
- c. la legge regionale citata stabilisce che: *“la Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a), b) e c). Il controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Se l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale autorizza piani di abbattimento che devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province”* (art. 16, c. 2);
- d. l'art. 18 della legge prevede una disposizione specifica per il controllo e la prevenzione dei danni da popolazione di cinghiale in soprannumero, stabilendo il monitoraggio di tale specie ed incaricando, rispettivamente, le Province, gli ATC e gli organi di gestione delle Aree protette nazionali e regionali, di fornire le informazioni su una serie di profili - popolazione di cinghiali, danni arrecati e abbattimenti eseguiti;
- e. il comma 2 del medesimo articolo della legge regionale citata stabilisce che la Giunta regionale, sulla scorta delle informazioni disponibili (indicate al precedente comma), con proprio provvedimento definisce i criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni, specificando obiettivi, modalità, durata temporale e confini spaziali, nonché le necessarie risorse finanziarie. I periodi per l'esecuzione di tali attività possono differire da quelli stabiliti per l'attività venatoria, in funzione del ciclo biologico della specie, nel rispetto delle fasi riproduttive e di allevamento della prole;

RILEVATO che la legge regionale n. 26/2012 e s.m.i. (art. 18, comma 3) prevede che la Giunta regionale, con regolamento, istituisce un registro dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione, a cui sono iscritti tutti i cacciatori che risultano idonei a seguito di apposito esame a cura della provincia di residenza e che posseggano la residenza venatoria in un ATC della Regione;

TENUTO CONTO che:

- a. la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 519 del 9/12/2013, in attuazione dell'art. 18, ha approvato i criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiali in Campania;
- b. la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 857 del 29/12/2015 ad oggetto *“legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., artt. nn. 16 e 18 - Approvazione linee di indirizzo per la realizzazione programma straordinario emergenza cinghiali in Campania (Allegato A)”*;
- c. La Deliberazione n. 857 del 29.12.2015, al punto n. 2 del dispositivo, demanda all'UOD Caccia della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di dare piena attuazione alle linee di indirizzo per la realizzazione programma straordinario emergenza cinghiali. Tali linee di indirizzo prevedono al punto n. 5) l'adozione delle misure per l'attivazione dei corsi per cacciatori di ungulati con metodi di selezione;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 15 del 22.02.2016 è stato affidato al Centro di Riferimento Regionale per l'igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) il coordinamento e l'attuazione delle azioni adeguate alla risoluzione e la prevenzione delle problematiche conseguenti all'incremento della fauna sinantropa e selvatica ...;
- e. il Consiglio regionale ha adottato la legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015, in attuazione della Legge n. 56/2014, di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province, in base alla quale è stato superato l'assetto delineato con la legge regionale n. 26/2012 imperniato sulla

delega – ex art. 8 - alle amministrazioni provinciali delle funzioni amministrative in materia di caccia, riallocando le funzioni in questione alla Regione, in quanto non riconducibili alle funzioni non fondamentali delle Province, quali enti di area vasta (art. 3, comma 1, lett. a);

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 78 del 26.05.2016 è stato istituito il Tavolo di coordinamento con il compito di monitorare l'attuazione del Piano d'azione per l'emergenza cinghiali in Campania e che nella seduta del 6 dicembre 2016 è stato approvato il Disciplinare regionale per i cacciatori di ungulati con metodi selettivi (Allegati A, A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, B, B/1, B/2, B/3, C, D, E);

RITENUTO:

- a. di poter procedere, per dare attuazione alle Linee di indirizzo approvate con la DGR n. 857 del 29/12/2015, all'approvazione del documento denominato **“Disciplinare Regionale per i Cacciatori di Ungulati con metodi selettivi”** che allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale (Allegati A, A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, B, B/1, B/2, B/3, C, D, E);
- b. di demandare alla UOD Caccia della DG per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ed ai pertinenti Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno gli adempimenti consequenziali per dare piena attuazione alle iniziative contenute nel documento in approvazione;

VISTI

- a. la Legge 157/92, all'art. 19, contiene la disciplina del controllo della fauna selvatica;
- b. Il Regolamento Regionale del 6 dicembre 2011 n. 10 per la gestione e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania;
- c. Il Regolamento regionale 30 marzo 2012 n. 4 per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8;
- d. La L.R. 26/2012 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”;
- e. La DGRC n. 519 del 09.12.2013 “Art. 18 co. 2 LR 09.08.2012 n. 26 – criteri per la prevenzione e il contenimento dei danni da cinghiale”;
- f. La DGR n. 857 del 29/12/2015 “Disciplinare Regionale per i Cacciatori di Ungulati con metodi selettivi”.

DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto

1. **di approvare** il documento denominato **“Disciplinare Regionale per i Cacciatori di Ungulati con metodi selettivi”** che allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale (Allegati A, A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, B, B/1, B/2, B/3, C, D, E);
2. **di demandare** alla UOD Caccia della DG per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ed ai pertinenti Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno gli adempimenti consequenziali per dare piena attuazione alle iniziative contenute nel documento in approvazione;
3. **di inviare** il presente provvedimento alla **“Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale”**, alla **“Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali”**, alla UOD Parchi e Riserve Naturali della DG per l'Ambiente e l'Ecosistema; al CRIUV, al Corpo Forestale dello Stato, al parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

-CAROTENUTO-